

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo su attività enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 42. (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	134
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	137
Schema di decreto legislativo su statuto della società cooperativa europea per il coinvolgimento dei lavoratori. Atto n. 44. (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	134
Schema di decreto legislativo su informazione e consultazione dei lavoratori. Atto n. 45. (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2006. — Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Schema di decreto legislativo su attività enti pensionistici aziendali o professionali.**  
Atto n. 42.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, ricorda che è stata presentata una proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 5 al resoconto della seduta di ieri, lunedì 18 dicembre 2006).

Cinzia Maria FONTANA (Ulivo), *relatore*, avverte che ha apportato una correzione formale alla sua proposta di parere, aggiungendo un'osservazione alla lettera l) con il medesimo contenuto della raccomandazione precedentemente indicata all'ultimo capoverso (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo su statuto della società cooperativa europea per il coinvolgimento dei lavoratori.**

Atto n. 44.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, ricorda che è stata presentata una proposta di parere favorevole con osservazioni del

relatore (*vedi allegato 6 al resoconto della seduta di ieri, lunedì 18 dicembre 2006*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo su informazione e consultazione dei lavoratori.**

**Atto n. 45.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, ricorda che è stata presentata una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 7 al resoconto della seduta di ieri, lunedì 18 dicembre 2006*) ed una proposta di parere alternativa a prima firma del deputato Fabbri (*vedi allegato 8 al resoconto della seduta di ieri, lunedì 18 dicembre 2006*).

Simone BALDELLI (FI) ribadisce i rilievi critici già manifestati, sottolineando come le perplessità dell'opposizione riguardino, più che il merito dello schema di decreto legislativo in esame, soprattutto il metodo seguito dal Governo, considerato che lo stesso Governo ha preannunciato modifiche allo schema presentato. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe pronunciarsi su un testo ormai superato: rammaricandosi di dovere ripetere i rilievi già manifestati, sottolinea come ciò sia dovuto al fatto che continuano a verificarsi comportamenti del Governo che tendono ad assegnare alla Commissione un ruolo secondario rispetto agli accordi tra le parti sociali.

Evidenziato altresì come la procedura di infrazione di cui l'Italia è oggetto a seguito della scadenza nel marzo 2005 del termine per il recepimento della direttiva 2202/14/CE dell'11 marzo 2002 non può giustificare che la Commissione si pronunci su una versione superata dello schema, ritiene che la proposta di parere

del relatore non debba essere posta in votazione, in quanto riferita ad uno schema di decreto legislativo a cui sono state preannunciate modifiche da parte del Governo.

Antonino LO PRESTI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Baldelli: chiede pertanto che la Commissione, prima di votare, ascolti quanto meno il Governo – di cui rimarca l'assenza – relativamente alle modifiche che verranno introdotte nello schema in esame.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo sta per giungere in Commissione, essendo impegnato in altra Commissione.

Teresa BELLANOVA (Ulivo), *relatore*, sottolinea come lo schema di decreto legislativo preveda il recepimento di una direttiva europea del 2002, che avrebbe potuto essere recepita nella passata legislatura: ritiene pertanto che vada a merito del Governo in carica avere predisposto lo schema di decreto legislativo in esame, sollecitando in tal modo le parti sociali ad assumere un avviso comune in merito. Peraltro, tale avviso comune, siglato lo scorso 27 novembre, non richiede profonde modifiche del testo in esame. Raccomanda pertanto l'approvazione della sua proposta di parere, augurandosi che il Governo recepisca le condizioni e le osservazioni in esso contenute al fine di accrescere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Simone BALDELLI (FI), essendo giunto il rappresentante del Governo, lo invita a chiarire le ragioni per le quali il Governo non intende ritirare lo schema in esame e presentarne uno nuovo con le modifiche che il Governo intende inserirvi.

Il sottosegretario Rosa RINALDI chiarisce che il Governo chiede l'espressione del parere della Commissione sullo schema di decreto legislativo già presen-

tato, rispetto al quale verranno valutate le osservazioni delle competenti Commissioni parlamentari e l'avviso comune delle parti sociali, al fine di recepirne utili indicazioni per l'emanazione del decreto legislativo.

Simone BALDELLI (FI) ritiene che il sottosegretario non abbia risposto esaurientemente alle sue obiezioni, preannunciando, qualora venga posta in votazione la proposta di parere del relatore, voto contrario. Invita inoltre il Governo a chiarire, nel merito, quali modifiche verranno apportate al provvedimento.

Il sottosegretario Rosa RINALDI precisa, nel merito, che le condizioni ed osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore potranno essere recepite nel decreto legislativo da emanare (sul quale dovrà comunque pronunciarsi il Consiglio dei ministri), in particolare per quanto attiene a quelle dirette ad un più puntuale recepimento della direttiva europea, come la condizione relativa al riferimento alle imprese che impiegano « almeno 50 lavoratori ». Si riserva invece una verifica riguardo alla possibilità di configurare come condotta antisindacale la violazione degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori.

Antonino LO PRESTI (AN) ricordato come il sottosegretario Montagnino avesse indicato alcune correzioni da apportare al regime sanzionatorio in tema di informazioni riservate, si chiede se la mancanza di un parere della Commissione sul testo che verrà effettivamente emanato potrà produrre un incremento del contenzioso.

Emilio DELBONO (Ulivo) giudica eccentrici i rilievi dell'opposizione, in quanto

il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione di una direttiva comunitaria e sul relativo schema la Commissione è correttamente chiamata ad esprimere il parere, che peraltro il Governo non è obbligato a recepire. Le norme legislative e procedurali sono pertanto rispettate, anche se, nel caso dello schema in esame, vi è stata l'acquisizione dell'avviso comune delle parti sociali dopo la sua presentazione alle Camere, il che ha suscitato le obiezioni dell'opposizione. Ritiene pertanto sia corretto che la Commissione esprima il suo parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gianni PAGLIARINI, *presidente*, ritiene che, dopo i chiarimenti forniti dal Governo ed essendosi svolta una approfondita discussione nel corso della quale è stato opportunamente sottolineato il ruolo delle Commissioni parlamentari nell'attività consultiva per l'emanazione dei decreti legislativi del Governo di recepimento delle direttive comunitarie, la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO

**Schema decreto legislativo su attività enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 42).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 29-*bis* della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* appare opportuno integrare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso 5-*ter*, dello schema con il recepimento dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/41/CE oggetto di recepimento, il quale prevede che il documento illustrante i principi della politica d'investimento sia « messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se del caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano »;

*b)* all'articolo 3, comma 2, il richiamo « all'articolo 15-*ter* » sembra doversi intendere riferito all'articolo 15-*ter* (« Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie ») inserito nei decreti legislativi n. 124/1993 e n. 252/2005 dal successivo articolo 5 dello schema di decreto. Sarebbe quindi opportuno formulare anche tale comma in forma di novella da inserirsi nel corpo dei predetti decreti legislativi;

*c)* all'articolo 4, la formulazione del capoverso 1 dell'articolo 7-*bis* — che novella i decreti legislativi n. 124/1993 e n. 252/2005 — risulta eccessivamente generica rispetto a quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento, in tema di copertura degli impegni assunti richiesta agli enti pensionistici che coprono rischi biometrici o garantiscono un determinato livello di rendimento o un determinato livello di prestazioni; occorrerebbe pertanto adeguare il testo del decreto con un richiamo esplicito alle disposizioni contenute all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva che, ricorrendo la fattispecie sopra richiamata, fanno obbligo all'ente pensionistico di costituire riserve tecniche sufficienti, calcolate con periodicità almeno triennale, secondo metodi attuariali sufficientemente prudenti; di disporre in ogni momento di attività sufficienti a garantire la copertura delle predette riserve e di detenere, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza;

*d)* all'articolo 5, comma 1, capoverso « articolo 15-*bis* », comma 1, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione « con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi » in luogo di « a favore di datori di lavoro o di lavoratori autonomi »;

*e)* all'articolo 5, comma 1, capoverso « articolo 15-*bis* », comma 3, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione « con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti » in luogo di « a favore di datori di lavoro o di lavoratori residenti »;

f) all'articolo 5, comma 1, capoverso « articolo 15-*bis* », comma 12, sarebbe opportuno chiarire se la separata evidenza contabile degli attivi e passivi patrimoniali riguardi il complesso dell'attività transfrontaliera o, al contrario, vadano indicati separatamente gli elementi patrimoniali corrispondenti all'attività svolta all'estero in ciascuno Stato membro ospitante. Si ritiene preferibile la seconda ipotesi, in base alla considerazione — espressa nel medesimo comma — di eventuali diversi limiti agli investimenti previsti nello Stato membro ospitante;

g) all'articolo 5, comma 1, capoverso « articolo 15-*ter* », comma 2, sarebbe preferibile utilizzare l'espressione « la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto » anziché « il nome del datore di lavoro e le caratteristiche principali del fondo pensionistico offerto »;

h) all'articolo 5, comma 1, capoverso « articolo 15-*quinqies* », al fine di rispettare più compiutamente sia le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva sia i principi e criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno precisare che i fondi pensione con meno di cento aderenti possono comunque scegliere di applicare su base volontaria anche le disposizioni in materia di previdenza complementare contenute nei decreti legislativi n. 124/1993 e n. 252/2005 che, secondo il summenzionato regolamento della Covip, non dovrebbero applicarsi a tali fondi. Per le medesime ragioni sarebbe opportuno prevedere espressamente: che trovano comunque applicazione, anche nei confronti di tali fondi pensione, le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario avente sede in un altro Stato membro; che le disposizioni relative all'attività transfrontaliera possono essere applicate solo se si applicano tutte le altre disposizioni in materia di previdenza complementare;

i) all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 19-*quater* », comma 1, la dispo-

sizione secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista sia irrogata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (sentita la Covip) non sembrerebbe conforme alla norma di delega (articolo 29-*bis*, comma 3 lettera a) numero 2) della legge n. 62/2005) secondo cui le sanzioni amministrative di carattere pecuniario dovrebbero essere irrogate direttamente dalla Covip;

j) all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 19-*quater* », il comma 3 — al contrario di quanto attualmente previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005 — non prevede espressamente la possibilità di sospensione dei componenti degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione allorché commettono le previste violazioni, limitandosi a prevedere la dichiarazione di decadenza dall'incarico nei casi di maggiore gravità. Si valuti invece l'opportunità di prevedere anche nella disposizione in esame la possibilità di sospensione degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione;

k) non sembrerebbe attuato nello schema il principio di delega di cui all'articolo 29-*bis*, comma 3, lettera c) della legge n. 62/2005, che prevede l'introduzione di una disciplina specifica riguardante le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Covip, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia;

l) la parziale apertura al mercato che viene attuata con lo schema di decreto all'esame richiede, in prospettiva, un particolare impegno per adeguare la disciplina fiscale alla quale sono assoggettati i fondi pensione in Italia a quella degli altri paesi membri dell'Unione europea, in particolare rimuovendo tutti gli elementi che possono determinare una penalizzazione dei fondi pensione italiani, soprattutto sul versante dell'offerta.